

Per chi vuole approfondire

Di seguito riportiamo l'Elenco 1 con i riferimenti che fanno capire lo specifico uso delle risorse:

Finanziaria 2007 ELENCO 1 (Articolo 1, comma 758). QUOTE DA ACCANTONARE

Art.1 comma	Intervento		aldo netto finanziar nilioni di	e		5 10 15			
		2007	2008	2009	2007	2008	2009		
352	Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica 352. Per l'attuazione del comma 351 e` costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007- 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita` per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche´ i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.	5	10	15			15		
	351 (ex73). Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.								
363	Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche 363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e` istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui. 362. (ex 84). Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economicofinanziaria per gli anni 2007-2011, e` destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita` sociali.	25	25	40	5	10	30		
841	Fondo competitività 841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e` istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita` e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e` altresý` conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al	215	215	215	70	145	200		



	finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e` altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.						
847	Fondo finanza di impresa 847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresý' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento (30	50	55	10	15	20



	1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche´ a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.						
876	Fondo art. 16 legge 266/97	15	20	25	5	10	25
	876 (ex 477). Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e` integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita` per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.						
	Legge 7 agosto 1997, n.266, Art. 16 (Interventi per il settore del commercio e del turismo) comma 1. É istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con la dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale. Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.						
903	Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà	10	20	0	5	10	10
	903 (ex 493). Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta` sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.						
	Legge 14 maggio 2005, Art. 11(Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva) comma 3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.						
370	FIRST	300	300	360	150	200	300
	870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e` istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita` e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita`, nonche´ le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita` e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.						
904	Imprese pubbliche	565	565	100	500	500	100



	previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" Art.1, comma15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto						
015-	della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.	200	0	0	200	0	0
915-917-918	Autofrasporto 915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007. Legge 26 febbraio 1999, Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto comma 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. 917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007. Legge 26 febbraio 1999, Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto comma 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di au	290	0	0	290	0	0



Apronounce and o	P400						
	di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee sono disciplinate le modalita` di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalita` di utilizzazione di tale fondo e` comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita` europea, alla autorizzazione della Commissione europea.						
	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" Art.1, comma107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con						
	decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.						
964	Alta velocità/Alta capacità	400	900	1600	400	900	1600
	964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema « Alta Velocita'/ Alta Capacita' » della linea Torino-Milano- Napoli e' autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007- 2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.						
971	Contratto di servizio Ferrovie	400	0	0	400	0	0
	971. E` autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita` all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003. Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto. Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro. 2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre						
	prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi. 3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di						



\sim	W.S.						
	finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di: -costituire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale; -stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III; -disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; -prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri; -sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative; -avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria.						
974	Rifinanziamento rete tradizionale F.S	1600	1200	0	1600	1200	0
	974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e` autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa e` destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.						
1026	ANAS – Nuovi investimenti	0	1500	1550	0	400	500
	1026 (ex 581). A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" Art.1, comma 86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene. Art.1, comma 86. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonchè, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento del costi diretti, degli oneri connessi al finanziamen						



1222	Frank and a second of the second of	160	250	200	160	250	200
1238	Fondo per le spese di funzionamento	160	350	200	160	350	200
	della Difesa						
	1920 (av. 742). Nella stata di pravisione del Ministere della difese a'						
	1238 (ex 743). Nello stato di previsione del Ministero della difesa e istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno						
	2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,						
	in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla						
	tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di						
	mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte,						
	assicurando l'adeguamento delle capacita` operative e dei livelli di						
	efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e` altresý`						
	alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od						
	organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti						
	dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate						
	missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46,						
	della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e`						
	autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre						
	le relative variazioni di bilancio.						[
	Loggo 23 dicombro 2005, p. 266 "Dianocizioni per la formazione						
	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria						[
	2006)"						
	Art.1, comma 46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per						
	ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle						
	riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al						
	successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto						
	sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni,						
	nonchè a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.						
	dali Offiorie europea.						
1355	(Tab. D) Rifinanziamenti spese	3026	1504	6438	1400	800	1000
	di investimento						
	1355 (ex 802). Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della						
	legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma						
	16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di						
	sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale						
	restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.						
	Thelle misure indicate hella Tabella D allegata alla presente legge.						
	TABELLA D "RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI						
	INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE"						
							[
		1	1				
	Legge 25 giugno 1999, n. 208 "Disposizioni in materia finanziaria e						•
	contabile"						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente:						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente:						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, dinorme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, dinorme vigenti che						
	contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, dinorme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le		6659	10548	5000	4550	4000